

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DEFINIZIONE CONTENZIOSO IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 11.292/2015. ATTO DI TRANSAZIONE. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

Nr. Progr. **166**
Data **20/11/2018**
Seduta NR. **40**
Titolo **6**
Classe **9**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADICIOTTO* questo giorno *VENTI* del mese di *NOVEMBRE* alle ore *10:30* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DEFINIZIONE CONTENZIOSO IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 11.292/2015. ATTO DI TRANSAZIONE. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è pendente avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, il Proc. Pen. n. 11292/15 R.G.N.R. – 12015/15 R.G.G.I.P., con prossima udienza fissata per il giorno 27 novembre 2018;
- il Comune di Anzola dell'Emilia in detto processo risulta quale parte offesa e parte civile costituita,
- sono intercorse delle comunicazioni tra il legale incaricato dal Comune di Anzola dell'Emilia ed il legale della controparte, a seguito della richiesta di quest'ultima volta a valutare la possibilità di chiudere transattivamente l'azione civile nei loro confronti (mentre l'azione penale ed il relativo processo invece procedono), previo versamento al Comune di una somma, da ultimo stabilita, di € 20.000,00;

Dato atto che il legale dell'Ente ha espresso un parere favorevole all'accoglimento di un'eventuale proposta come sopra formulata, per le motivazioni espresse nelle varie comunicazioni intercorse con la definizione della transazione che comporta per il Comune di Anzola dell'Emilia l'obbligo di revocare la costituzione di parte civile e per la controparte l'impegno di versare un importo di € 20.000,00;

Considerato che:

- la transazione è definita dall'art. 1965 c.c. come il contratto "*col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro*" (comma 1). Con le reciproche concessioni le parti "*possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione*" (comma 2);
- nel rispetto delle rispettive posizioni, giudiziarie e non, il Comune ritiene che esistano i presupposti per un componimento bonario della vertenza, relativo soltanto alla chiusura dell'azione civile;
- come da corrispondenza intercorsa al riguardo, è pervenuta proposta transattiva formulata dalla controparte, per come risultante da ultimo con nota trasmessa dal legale dell'Ente e pervenuta al Prot. n. 26.631/2018 valutata positivamente per tutte le motivazioni sopra esposte dal Comune di Anzola dell'Emilia;
- l'atto di transazione ha per oggetto rapporti di natura patrimoniale e non tratta diritti indisponibili;

Dato atto che la transazione prospettata, idonea a definire transattivamente l'azione civile nei confronti dei legali rappresentanti della controparte (mentre l'azione penale ed il relativo processo proseguono) per il procedimento sopra citato comporta il versamento di € 20.000,00 a favore del Comune di Anzola dell'Emilia;

Rappresentato che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;

Richiamata la consolidata posizione della Corte dei Conti (Sezione regionale per il Piemonte n. 20/2012 e Sezione regionale per la Lombardia n. 1116/2009) per cui è possibile affermare che:

- di norma gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia attuale o potenziale;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965 c.c., comma 2) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le Parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto fra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblicistici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente;
- la scelta se proseguire in un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'attività ordinaria amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. II, n. 1117/2009, la quale specifica che "oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti intendono eliminare mediante reciproche concessioni";

Considerato inoltre che:

- in ordine ai soggetti che possono porre in essere un atto di transazione la vigente disciplina non pone limiti specifici parlando indifferentemente di "Parti", salvo i principi cardine inerenti la capacità giuridica e la capacità di agire;
- in particolare si osserva che nella surriferita locuzione ("Parti") ben possono essere ricompresi anche gli enti pubblici territoriali minori e, per essi, i Comuni i quali, godendo della capacità giuridica, possono concludere qualunque contratto, sia esso nominato, innominato, o misto, e quindi anche accordi transattivi;
- tale suddetto principio, peraltro, è stato confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto secondo cui, nell'alveo dei contratti cui possono prendere parte le pubbliche amministrazioni, vi rientrano a pieno titolo le transazioni in quanto la natura pubblica di un ente non osta a che lo stesso sia legittimato a stipulare con altri soggetti, non importa se pubblici o privati, contratti di transazione per controversie in atto ovvero anche soltanto potenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 30 marzo 2007 n. 278);

- al riguardo rileva, invero, l'art. 1965 c.c., più sopra riportato, che definisce la transazione come il contratto con il quale le Parti pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, facendosi reciproche concessioni: sua caratteristica primigenia è, pertanto, l'*aliquid dare, aliquid retinere* (concedere qualcosa, tenere qualcosa per sé), differenziandosi come tale dal mero riconoscimento della pretesa altrui;
- proprio in forza di dette concessioni le Parti possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione, donde si può avere una transazione non novativa ove le Parti operino *sic et simpliciter* (così e semplicemente) sul rapporto in contesa, novativa ove si costruiscano nuovi rapporti, mista, ove si modifichino o si estinguano altri rapporti esistenti;
- l'accordo transattivo in oggetto, peraltro, fa salvo altresì l'interesse pubblico consistente nel riconoscimento del ristoro, per le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall'Ente e per le quali il medesimo si è costituito parte civile, quantificato nella somma di € 20.000,00, e ciò in ossequio al principio che vede la P.A. tenuta al perseguimento dell'interesse pubblico anche laddove agisca *iure privatorum* (secondo le norme di diritto privato) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto 2004 n. 5365);

Considerato che è alquanto difficile formulare una previsione sull'esito del procedimento in corso in quanto sussiste comunque sempre un margine di aleatorietà in ordine all'accoglimento delle richieste del Comune per come evidenziato anche dal legale incaricato nella corrispondenza intercorsa nella quale, tra l'altro, si evidenzia che:

- il danno che noi evochiamo non è e non può essere quello diretto collegato all'inquinamento all'ambiente, perché l'azione risarcitoria per tale tipo di danno, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, può essere appannaggio esclusivo dello Stato;
- la conseguente revoca della costituzione di parte civile non comporta l'estinzione del processo penale che seguirà il suo corso, posto che le imputazioni riguardano reati perseguibili d'ufficio;
- l'accordo raggiunto rappresenta, sotto il profilo economico, il miglior risultato ottenibile;

Visto lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 19.11.2018 al Prot. n. 26.947;

Preso atto che la somma di € 20.000,00, in forza dell'approvando schema di accordo transattivo, viene introitata al Cap. 45012 "Contributi di imprese per opere Pubbliche del Bilancio di Previsione 2018-2020, PEG 2018-2020, esercizio 2018";

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge n. 241/1990;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 in data 20.12.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 in data 20.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.02.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2018/2020 contenente il PEG/Piano dettagliato degli obiettivi generali, di performance organizzativa ed individuali di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli all'unanimità, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche per la parte materialmente non allegata;
- 2) Di approvare per le ragioni, meglio specificate in premessa, lo schema di transazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. A), finalizzato alla completa tacitazione di qualsivoglia ragione e/o titolo nascente da quanto esplicitato nello stesso;
- 3) Di dare atto che la somma di € 20.000,00, in forza dell'approvando schema di accordo transattivo, viene introitata al Cap. 45012 "Contributi di imprese per opere Pubbliche del Bilancio di Previsione 2018-2020, PEG 2018-2020, esercizio 2018";
- 4) Di dare mandato al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante, per la sottoscrizione dell'accordo transattivo secondo l'allegato A) al presente deliberato;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, vista la fissazione della nuova udienza pubblica per il 27.11.2018, entro la quale data occorre definire la proposta transattiva.

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

allegato alla delibera della G.C. n... del.....

Tra il Comune di Anzola dell'Emilia (d'ora in poi **COMUNE**), in persona del Sindaco *pro tempore* avv. **Giampiero Veronesi**, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Anzola dell'Emilia (BO), CF. 80062710373, Via Grimandi n. 1, e i Sigg.ri, in adempimento alla delibera della Giunta Comunale n. del

PREMESSO

che pende avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, il Proc. pen. n. 11292/15 R.G.N.R. – 12015/15 R.G.G.I.P., con prossima udienza fissata per il giorno

che il Comune in detto processo risulta quale persona offesa e parte civile costituita, mentre risultano quali imputati i Sigg.rinella loro rispettiva qualità di Direttore e Amministratore delegato, ai quali sono allo stato contestati i seguenti fatti:

OMISSIS

(LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CAPI DI IMPUTAZIONE, PER MOTIVI DI NORMATIVA DELLA PRIVACY, SONO DA RIPORTARE NELL'ATTO DA SOTTOSCRIVERE)

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate

STATUISCONO

quanto segue.

- 1 – La premessa è parte integrante delle presenti statuizioni.
- 2 – Con la firma del presente atto, i Sigg.ri _____, come in premessa generalizzati, si impegnano, entro e non oltre il giorno **25 novembre 2018** a effettuare il bonifico a favore del Comune di Anzola dell'Emilia della somma di € 20.000,00 (ventimila), *omnia*, a saldo e stralcio ed in via di transazione con riguardo ai danni lamentati dal Comune in relazione ai fatti di cui alle imputazioni in premessa riportate, e ciò senza che tale pagamento significhi riconoscimento alcuno di responsabilità da parte degli imputati in relazione a tali fatti;
- 3 – Detto pagamento, nel termine indicato al punto 2, dovrà essere effettuato da uno qualunque degli obbligati e/o ciascuno per la propria quota esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune presso Carisbo San Paolo Bologna, all'indirizzo IBAN IT06 Q 06385 02437 06700500081W; qualsiasi pagamento effettuato con

modalità diverse verrà considerato come non effettuato ai fini della presente transazione;

4 - A seguito del regolare e integrale pagamento di cui ai punti 2 e 3, il Comune provvederà alla revoca della costituzione di parte civile e ciò all'udienza del; solo il pagamento integrale della somma indicata al punto 2) farà sorgere per il Comune l'obbligo di revoca della costituzione come sopra specificato;

5 – Con la revoca della costituzione di parte civile, il Comune si dichiarerà integralmente soddisfatto quanto alla propria richiesta risarcitoria e nulla avrà più a pretendere dagli imputati come sopra generalizzati in qualsiasi sede in ordine ai fatti di cui all'imputazione sopra integralmente richiamati, fermo restando ovviamente che il processo penale seguirà il suo corso.

Bologna – Anzola dell'Emila, lì....

FIRME

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **166** del **20/11/2018**

AREA TECNICA

OGGETTO

DEFINIZIONE CONTENZIOSO IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 11.292/2015. ATTO DI TRANSAZIONE. APPROVAZIONE E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 19/11/2018</p> <p>ANSALONI ALDO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 19/11/2018</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 166 DEL 20/11/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 20/11/2018